

DIREZIONE PROVINCIALE DI: CREMONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CREMONA

Registrazione di Atto Privato

Il 13/02/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM2 , serie 3 , numero 75

data di stipula: 31/01/2026

ident.vo telematico: TM226L000075000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MNNNRC83C70B898B

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90031370167				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



STATUTO "ASSOCIAZIONE PADRE TADDEO GABRIELI – ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PADRE TADDEO GABRIELI – ETS" (di seguito "Associazione"), Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, come previsto dall'art. 11 del CTS.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gazzaniga (BG) ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

ART. 4) – Finalità e attività di interesse generale (artt. 4 e 5 del D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore)

Finalità

L'Associazione, ispirata all'opera missionaria di Padre Taddeo Gabrieli, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Essa opera in favore dei senza terra, degli ultimi e delle persone in condizioni di povertà, bisogno o

emarginazione, promuovendo la dignità della persona umana, la solidarietà e la crescita sociale delle comunità, in Italia e all'estero.

Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale, come previste dall'art. 5 del Codice del Terzo

Settore:

1. Interventi e servizi sociali a favore di persone in condizioni di povertà e bisogno, anche mediante programmi di sostegno continuativo e iniziative di aiuto materiale e sociale, come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) del CTS.

2. Sostegno al sistema delle adozioni a distanza, mediante contributi periodici e programmi di accompagnamento e monitoraggio dei beneficiari, quale intervento e servizio sociale, come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) del CTS.

3. Sostegno alle attività benefiche delle missioni e delle comunità ispirate all'opera di Padre Taddeo Gabrieli, anche in ambito internazionale, tramite contributi, progetti e collaborazioni con enti pubblici e privati, come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) e, ove pertinente, lett. n) del CTS.

4. Promozione e sostegno della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, coerente con le finalità dell'Associazione, come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. h) del CTS.

5. Organizzazione e gestione di attività culturali, informative e di sensibilizzazione sociale, volte a diffondere i valori della solidarietà, della giustizia sociale e a far conoscere l'opera delle missioni e delle comunità sostenute, come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. i) del CTS.

6. Attività educative e formative con finalità sociale, anche rivolte a soci, collaboratori e soggetti interessati alle finalità associative, come previsto dall'art. 5,



comma 1, lett. d) del CTS.

Le attività di cui sopra sono svolte nel rispetto della normativa vigente e possono essere realizzate anche mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati, nel perseguimento esclusivo delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

Sono soci dell'Associazione coloro che risultano iscritti nel libro soci alla data di efficacia del presente statuto, nonché coloro che saranno ammessi successivamente secondo le modalità previste dal presente statuto.

ART. 5) L'Associazione può avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. Qualora si avvalga di volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale, è istituito e tenuto il registro dei volontari nei termini di legge. L'Associazione può inoltre avvalersi, ove necessario e nei limiti consentiti dal CTS, di lavoratori e/o di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Per gli associati minorenni il diritto di voto è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da chi ne fa legalmente le veci.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

- Al ricorrere dei presupposti di legge, l'Assemblea nomina un Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS o un Revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del CTS.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sul bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS e sugli eventuali documenti programmatici predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro i termini di legge (di regola entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; nei casi consentiti, entro 180 giorni). Il bilancio, una volta approvato, è depositato presso il RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, dall'eventuale Vicepresidente. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea; in caso di sua assenza, il Presidente nomina un segretario verbalizzante tra i presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno

con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione (modalità telematica o mista), purché sia possibile identificare i partecipanti, garantire a ciascuno il diritto di intervento, di informazione e di voto, nonché la regolare verbalizzazione.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio "un socio, un voto", come previsto dall'art. 24 del CTS.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, verrà sostituito dal primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Qualora la lista dei non eletti alle ultime elezioni non esista o sia esaurita, l'assemblea dovrà essere convocata prima possibile per nuove elezioni.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto inviato con mezzi idonei a garantire la conoscenza della convocazione da parte dei consiglieri, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. La convocazione deve avvenire, di norma, con un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto e la convocazione può avvenire anche con mezzi informali, purché idonei a garantire la tempestiva

conoscenza della convocazione.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, verificare la regolare costituzione della riunione, consentire a tutti di intervenire e votare in tempo reale e curare la regolare verbalizzazione.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa e organizzativa dell'Associazione, supporta il Presidente e gli organi sociali, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tiene aggiornati i libri sociali (verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo e registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.



ART. 22) Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità, provvede alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e collabora alla predisposizione del bilancio.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da quote associative, contributi pubblici e privati, dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, donazioni, lasciti, proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore, proventi derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, nonché dalle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, purché secondarie e strumentali, e da ogni altra entrata ammessa dalla legge.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie deliberate dall'Assemblea per far fronte a specifiche esigenze dell'Associazione, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri sociali previsti dall'art. 15 del CTS e, in particolare, il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché gli ulteriori libri eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Gli associati hanno diritto di accedere ai libri sociali, ai registri e alle scritture associative.

L'accesso può avvenire durante giorni e orari stabiliti dal Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta dell'associato con congruo preavviso. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio di esercizio dell'Associazione, relativo all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, è predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei termini di legge, ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, distinguendo le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS dalle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, se esercitate.

ART. 27) Per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi svolta ai sensi dell'art. 7 del CTS, l'Associazione redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale risultino, anche mediante relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE

Enrica Manenti

Enrica Manenti

REGISTRATO A CREMONA IL 13/02/2026 AL N° 15 SERIE 3

VERSATI € 200,00 (duecento/00)

IDENTIFICATIVO TELEMATICO



ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei

soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (tre quarti) degli associati

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più

liquidatori, anche non soci, determinazione di eventuali compensi

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo

risultante dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS

competente ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ad altri Enti

del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda

alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE

Enrica Marini

Enrica Marini

REGISTRATO A CREMONA IL

20/09/2020

AL N. 12/2020

REDAZIONE

IDENTIFICATIVO TELEMATICO



ASSOCIAZIONE PADRE TADDEO GABRIELI ETS – Ente Filantropico

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2026, il giorno 31 del mese di Gennaio, presso la Sede Sociale in Via Roncalli, 30 a Gazzaniga (BG) in seconda convocazione, alle ore 16.00 si sono riuniti, in qualità di soci, i Signori:

Folilela Eleonora, Folilela Lucio, Canini Fernanda, Gamba Mario, Manenti Enrica, Bocassini Lidia, Folilela Arturo, Gabrieli Ester, Gabrieli Leonilla, Ghilardini Francesca, Nosari Giancarlo

sono altresì presenti per delega:

Don Remo Duci delega Folilela Arturo, Bocassini Rosalia delega Manenti Enrica, Meloni Marilisa delega Folilela Arturo, Longaretti Massimo delega Folilela Eleonora, Gabrieli Rosa delega Ghilardini Francesca, Bova Sonia delega Gabrieli Ester, Dallera Giuseppina delega Folilela Arturo, Torresani Germana delega Gabrieli Ester, Sacchi Gigliola delega Manenti Enrica, Cuter Anna delega Gabrieli Leonilla, Moroni Serenella delega Gabrieli Ester, Bocassini Michele delega Bocassini Lidia, Facchinetti Giordano delega Ghilardini Francesca.

Constatato il numero di presenti 24 su 32 soci, l'assemblea risulta validamente costituita per discutere l'Odg:

1 – esame, discussione ed approvazione delle modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Manenti Enrica, Presidente dell'Associazione, funge da Segretario il Prof. Arturo Folilela, Segretario dell'Associazione.

La Presidente, con il supporto del Segretario, illustra all'Assemblea la necessità di adeguamento statutario per poter procedere all'iscrizione al RUNTS. Dopo un'attenta lettura del nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante, ed una ampia discussione, l'Assemblea dei soci lo approva all'unanimità.

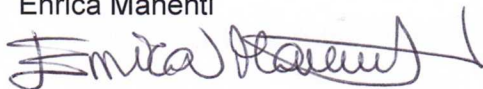
Null'altro da discutere

la seduta è tolta alle ore 18.00

Del che è verbale.

La Presidente della Seduta

Enrica Manenti



Il Segretario della Seduta

Folilela Arturo

